



Scheda
informativa allegata
al n. 41/marzo 2008

LEVICO TERME

notizie

Nell'intento di fornire una serie di utili informazioni all'utenza del nostro Comune, la Redazione del Notiziario ha proposto la stampa di queste schede informative, allegate ai vari numeri di "Levico Terme Notizie". Si pubblicano notizie storiche, culturali o informazioni redatte da Enti. Per ragioni di spazio le note informative possono essere ridotte, rispetto ai documenti originali.

A volte i numeri valgono più delle parole!

I dati sulla raccolta dei rifiuti a Levico Terme

	rifiuto residuo	raccolta differenziata	% R.D.
Anno 2007	1.054.355	2.544.083	71%
Anno 2006	3.140.468	1.776.773	36%

Su tutto il bacino di utenza, dal 2004 (prima dell'introduzione del servizio personalizzato) al 2007, il rifiuto smaltito in discarica è stato ridotto di quasi 11.000 tonnellate e la raccolta differenziata è aumentata dal 35% al 75%. Solo mediante questo cambiamento radicale delle abitudini dell'utenza, generato dal nuovo sistema personalizzato di raccolta rifiuti, l'attuale discarica è ancora funzionante. Continuando con il vec-

chio sistema a quest'ora chissà dove avremmo dovuto smaltire i nostri rifiuti.

Analisi sulla raccolta plastica effettuata presso l'impianto di trattamento ad opera del Consorzio nazionale imballaggi.

Una recente analisi sulla composizione del rifiuto all'interno del contenitore per la raccolta delle bot-

tiglie e flaconi in plastica evidenzia che solamente il 50% del materiale introdotto è corretto; il rimanente è considerato impurità e viene scartato dall'impianto. Questo è composto da sacchetti di rifiuto secco residuo e plastica non da imballaggio ed è opera di qualche "ecofurbo" che cerca di disfarsi del proprio rifiuto evitando di pagare la tariffa, che deve essere sostenuta poi dai cittadini corretti.

Bruciare le immondizie? No grazie!

Pericoli per la salute e l'ambiente

Ecco di seguito un articolo sui danni che provoca alla salute e all'ambiente chi brucia i rifiuti per risparmiare qualche euro!

I materiali di cui si compongono mediamente i rifiuti solidi urbani sono tali per cui nel processo di combustione vengono prodotte e/o rilasciate sostanze la cui tossicità è ampiamente riconosciuta ed a cui sono stati anche associati effetti teratogeni (provocano mutazioni a carico del feto) e cancerogeni. In particolare nei fumi della combustione si possono trovare **metalli pesanti** come per esempio piombo, cadmio, mercurio e cromo, **idrocarburi policiclici aromatici** (IPA), **dibenzodiossine policlorurate** (PCDD) e **dibenzofurani policlorurati** (PCDF). Generalmente questi ultimi

due gruppi di sostanze vengono denominati semplicemente diossine.

Le diossine vengono prodotte quando materiale organico è bruciato in presenza di cloro, sia esso cloruro inorganico, come il comune sale da cucina, sia presente in composti organici clorurati, ad esempio il PVC.

Le diossine, nel loro insieme, sono molecole molto varie a cui appartengono composti cancerogeni, per esempio la tricloro dibenzo diossina (TCDD) viene riconosciuta come sicuramente cancerogena per l'uomo dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro), dal 1997. L'esposizione per brevi periodi ad alte concentrazioni di diossine porta ad eruzioni cutanee note come cloracne e ad alterazioni delle funzioni epatiche. A esposizioni a concentra-

zioni di diossine più basse per periodi di tempo lunghi, invece, si associano disturbi al sistema immunitario (aumento delle allergie), riproduttivo (diminuzione del numero di spermatozoi, aumento degli aborti spontanei), endocrino (alterazione della funzione tiroidea) e nervoso. In bambini esposti a diossine durante la fase gestazionale sono stati riscontrati effetti sullo sviluppo del **sistema nervoso** e sulla neurobiologia del comportamento, oltre che effetti sull'equilibrio ormonale della tiroide.

In generale la tossicità delle diossine è talmente elevata che effetti si riscontrano anche a concentrazioni estremamente piccole. Nel dicembre 1990, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) rilasciò un documento

relativo alla pericolosità dell'esposizione alle diossine per la salute umana, in cui si indicavano livelli di assunzione giornaliera tollerabili per questi composti pari a 10 pg (picogrammo) per kg di peso corporeo al giorno. Questa singolare unità di misura, il **picogrammo**, merita un'ulteriore spiegazione: si tratta di una unità di misura di peso estremamente piccola: un picogrammo equivale ad un milionesimo di milligrammo. In altre parole un solo grammo di diossina rappresenterebbe la dose annua per 4.500.000 persone!

Gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici) sono un'altra classe di inquinanti ambientali immessi in atmosfera durante la combustione di materiali organici

Esistono più di cento diversi IPA, di questi una quindicina sono quelli più imputati nel causare dei danni per la salute dell'uomo e degli animali. Pur essendo lo studio degli effetti di queste sostanze particolarmente complicato, è stato comunque dimostrato che l'esposizione a miscele di IPA comporta un aumento dell'insorgenza del **cancri**, soprattutto in presenza di benzo(a)pirene.

Per quanto riguarda i metalli pesanti, la maggior parte di essi è contenuta nei rifiuti urbani sotto forma di additivi e/o coloranti per materie plastiche. A seguito dell'incenerimento, quindi, elementi tra cui piombo, cadmio, mercurio e cromo si riversano nell'ambiente esterno.

L'impatto sanitario del piombo è legato ad effetti a carico di diversi sistemi, fra cui quello **nervoso** (diminuzione quoziente intellettivo, aumento della distrazione e dell'impulsività), **cardiocircolatorio** (anemia, diminuzione della sintesi di

emoglobina), **urinario e riproduttivo**. Di particolare interesse è l'effetto negativo sullo sviluppo cognitivo e comportamentale dei bambini, anche a basse concentrazioni. Rimane un problema ancora aperto l'eventuale azione mutagena e cancerogena del piombo.

Per il cadmio e per il cromo vi è una sufficiente evidenza di cancerogenicità negli organismi animali e per il cadmio sono stati documentati una serie di effetti avversi sul sistema cardiocircolatorio (ipertensione, malattie cardiache), urinario (proteinuria, disfunzioni renali) e respiratorio (tracheobronchiti, edema polmonare).

Il mercurio è un elemento neurotossico, può provocare cioè danni al sistema nervoso. Intossicazioni acute possono provocare paralisi e cecità, intossicazioni croniche possono manifestarsi con depressione ed irritabilità.

Un aspetto che accomuna gli inquinanti finora citati è che una volta emessi nell'ambiente esterno attraverso i fumi essi tendono a passare dalla fase gassosa a quella solida concentrandosi nel particolato, in particolare nella sua frazione più fine. Le polveri fini emesse dalla combustione dei rifiuti assorbono queste sostanze e le trasportano, se inalate, nella parte più profonda dell'apparato respiratorio oppure si depositano nell'area che circonda il punto di emissione su terreno e fogliame.

In questo modo la verdura in foglie piantata spesso negli orti domestici si rivela un vero e proprio "raccoglitore di diossina".

Diossine e IPA sono classificati come inquinanti organici persistenti, una volta depositi al suolo né gli or-

ganismi viventi, come batteri e funghi, né i processi fisici quali l'ossidazione riescono a distruggerli.

Sono, inoltre, sostanze liofile e tendono pertanto ad accumularsi nel tessuto grasso degli organismi viventi e a risalire la catena alimentare passando dai vegetali agli erbivori fino ai carnivori tra cui l'uomo che andrà a consumare prodotti contaminati come pollame, latte e uova.

Proprio per la loro tendenza ad accumularsi nei tessuti viventi, anche un'esposizione prolungata a livelli minimi di concentrazione di questi inquinanti può, a lungo andare, arrecare danni.

I moderni impianti di incenerimento dei rifiuti sono dotati di dispositivi che permettono di abbassare notevolmente la concentrazione di inquinanti nei fumi, nonostante ciò l'Unione Europea, in un corposo e dettagliato documento intitolato *Inventario europeo delle diossine*, stima che il trattamento dei rifiuti (e in particolare l'incenerimento) rappresenta una delle fonti principali di emissione in atmosfera di diossine. Si tenga conto che le direttive comunitarie impongono come limite di concentrazione delle diossine nei fumi degli inceneritori un valore di 0.1 ng/m³. Si può facilmente immaginare quindi che la pratica diffusa della combustione domestica di rifiuti può determinare un incremento notevole della concentrazione di questi inquinanti nell'ambiente.

Dott.ssa Sara Valcanover laureata in Scienze ambientali presso l'Università Ca' Foscari di Venezia

Novità sulla tariffa rifiuti 2008

Abbandonata la superficie per il calcolo della quota fissa ed adottata una unica tariffa su tutti i 18 comuni dell'Alta Valsugana.

Quota fissa della tariffa

Fin da quando è stata istituita la *tassa sulle immondizie* era ricorrente la richiesta di far pagare in base alle persone e non in base alla superficie: *è la persona che sporca, non la superficie!*

La normativa fino al 2007 non lo consentiva, ora sì.

Dal 2008, finalmente, la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche

sarà applicata in funzione dei componenti il nucleo familiare e non più in base alla grandezza dell'appartamento.

Per le seconde case e le utenze di non residenti viene calcolato un numero di tre componenti.

Si ricorda che la quota fissa della tariffa copre le spese relative ai costi fissi e pertanto: gli investimenti, gli ammortamenti, i costi amministrativi della fatturazione e riscossione, i costi per la pulizia delle strade, piazze e luoghi pubblici.

Per le utenze speciali la parte fissa della tariffa sarà sempre applicata in funzione della superficie.

La tariffa d'ambito

Dal 2008 la tariffa sarà la stessa su tutto il territorio dell'Alta Valsugana (salvo la quota relativa alla pulizia strade, che sarà diversa a seconda dei costi sostenuti dal singolo Comune).

La possibilità di approvare la stessa tariffa su tutto il bacino di utenza è consentita da una norma provinciale che prevede possa essere uniformata la tariffa se il servizio è svolto con le stesse caratteristiche.

Risultava infatti difficile giustificare come identiche attività, a poca distanza una dall'altra ma in comu-

ni diversi, dovessero pagare una diversa tariffa per lo stesso servizio.

Dall'anno 2008, con la fattura che verrà recapitata in luglio, le tariffe saranno dunque le stesse su tutto il territorio servito salvo che per la quota relativa alla pulizia delle strade che essendo di competenza comunale varierà da Comune a Comune.

Le tariffe sono riportate sul sito internet www.amnu.net o possono essere richieste all'ufficio di AMNU spa.

TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		
Componenti	Quota fissa d'ambito (€/anno)	Parte fissa spazzamento (€)
Componenti 1	25,35	Quota comunale
Componenti 2	45,63	
Componenti 3	58,30	
Componenti 4	76,04	
Componenti 5	91,25	
Componenti 6 o più	103,93	
Categoria non residenti	58,30	

TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		
Categoria	Quota fissa d'ambito (€/mq/anno)	Quota spazzamento (€/mq)
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,2175	Quota comunale
02. Cinematografi e Teatri	0,1396	
03. Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,1948	
04. Campeggi, Distributori carburanti, Impianti sportivi	0,2857	
05. Stabilimenti balneari	0,2078	
06. Esposizioni, Autosaloni	0,1656	
07. Alberghi con Ristorante	0,5325	
08. Alberghi senza Ristorante	0,3507	
09. Case di Cura e Riposo	0,4059	
10. Ospedali	0,4189	
11. Uffici, Agenzie, Studi professionali	0,4935	
12. Banche ed Istituti di Credito	0,1981	
13. Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	0,4578	
14. Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	0,5845	
15. Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,2695	
16. Banchi di Mercato di beni durevoli	0,5780	
17. Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	0,4806	
18. Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Elettricista	0,3344	
19. Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	0,4578	
20. Attività industriali con capannoni produzione	0,2987	
21. Attività artigianali produzione beni specifici	0,3539	
22. Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzeria, Pub	3,1269	
23. Mense, Birrerie, Amburgherie	2,4775	
24. Bar, Caffè, Pasticcerie	2,0424	
25. Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e formaggi, Generi alimentari	0,8962	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,8475	
27. Ortofrutta, Pescherie, Fiori e piante, Pizza al taglio	3,6659	
28. Ipermercati generi misti	0,8897	
29. Banchi mercato generi alimentari	2,2469	
30. Discoteche, Night Club	0,6202	

(Alle tariffe va aggiunta l'iva in misura del 10%)

Ogni Comune inoltre ha approvato delle agevolazioni per i propri territori. Le caratteristiche e la loro misura si possono trovare sul sito www.amnu.net o informandosi direttamente presso i Comuni o presso gli sportelli di AMNU spa.

La quota variabile della tariffa, che da sempre è la stessa su tutto il territorio, per l'anno 2008 rimane invariata a quella in vigore nel 2005 (nei comuni dove era istituita la tariffa) ed è pari a €/litro 0,054.

Essa corrisponde a:

scarico contenitore da 80 litri €4,32 - scarico contenitore da 120 litri €6,48 - scarico contenitore da 240 litri €12,96 - scarico contenitore da 1.100 litri €59,40 - scarico chiave da 15 litri €0,81 (+ iva 10%).

Si avvisa inoltre che per il servizio 2008 saranno

emesse due fatture anziché tre (una a luglio 2008 e l'altra a gennaio 2009).

Orario di apertura del Centro di Raccolta in località str. pr. Monterovere 2 a Caldonazzo

Giornata apertura • Orario:

Lunedì 13.30 - 18.30

Martedì, mercoledì, giovedì, sabato 08.00 - 12.00 / 13.30 - 18.30.

A cura di Amnu spa e Assessorato all'Ambiente del Comune di Levico Terme

Ordinanza di manutenzione lungo le strade comunali e vicinali aperte al pubblico transito

PREMESSO CHE:

- lungo le strade del territorio comunale aperte al pubblico transito, si riscontra spesso che la vegetazione situata ai lati della via pubblica su terreno privato, invade e rende difficoltosa la circolazione stradale impedendo in taluni casi la buona visibilità e la sicurezza del transito veicolare e pedonale;
- l'utente della strada deve sempre essere messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza, di godere di un'ottima visibilità, e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il fittavolo, di terreno confinante con le strade comunali ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi limiti consentiti.

PRESO ATTO della necessità di emettere un provvedimento che spieghi in modo più dettagliato il comportamento e gli obblighi che i proprietari dei fondi confinanti con le strade di proprietà comunale, devono mantenere al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e pedonale.

CONSIDERATO che:

- siepi che invadono la sede viaria e/o i marciapiedi ed i passaggi pedonali;
- rami protesi sulla sede viaria, di piante poste a dimora in giardini, terreni agricoli, ovvero in aree incolte o boscate;
- piante radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria;
- piante, radicate in giardini, aree incolte o aree a bosco, con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di passati eventi meteorologici avversi e suscettibili di caduta sulla sede viaria prospiciente;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni pericolose, che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità della strada;
- piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, che da esse si stacca, cada in fossi e cunette a lato delle strade, con conseguente minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche;
- siepi, ramaglie e piantagioni (mais in particolare) presso curve e incroci stra-

dali, elevate più di un metro dal piano stradale e tutto ciò per 20 metri lineari prima dell'inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia, costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare che pedonale;

VISTI gli articoli n. 892 (distanze per gli alberi), 894 (alberi a distanza non legale) e 896 (recisione di rami protesi e di radici) del Codice Civile;

VISTI gli artt. 1, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 del D.Lgs. n° 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni;

VISTO il D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L recante "Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige";

ORDINA

- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni delle aree contigue alle strade comunali di procedere al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogni qualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica.
- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale, la potatura delle siepi e il taglio dei rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora. Inoltre, presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell'inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i fittavoli sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
- Ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacolano il regolare deflusso

delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

- Nell'eventualità in cui gli interessati non procedano autonomamente al taglio delle piante e delle siepi, i lavori verranno eseguiti dall'Amministrazione comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

DISPONE

Gli interventi di messa in sicurezza, adeguamento e manutenzione dei fondi confinanti con strade dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduto il suddetto termine si procederà, senza ulteriore avviso, all'applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste dall'articolo 29 e dall'articolo 211 del Codice della Strada, nonché all'attribuzione alla proprietà inadempiente delle responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla mancata esecuzione della presente ordinanza.

EVIDENZIA

che i commi 6 e 7 dell'art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 regola le distanze da rispettare per le nuove piantagioni di alberi o siepi lungo le strade.

AVVERTE

- Le trasgressioni all'art. 29 del Decreto L.vo n. 285 del 30.04.1992 sono soggette ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €148,00 a €594,00 oltre le spese necessarie a far effettuare da parte di questo Comune e con mezzo meccanico la potatura delle siepi e dei rami o tronchi prospicienti su vie ed aree pubbliche in questione, lasciando impregiudicato, qualora se ne ravvisi la fondatezza, l'esercizio dell'azione penale.
- avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa, ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni.

COMUNICA

La presente ordinanza viene affissa all'Albo Pretorio Comunale, sulle bacheche pubbliche.

Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria individuati dall'art. 57 del codice di procedura penale sono incaricati della vigilanza e del rispetto della presente ordinanza.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Ing. Stefano Portesi